

STATUTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI FROSINONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone (di seguito anche C.O.A.) l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Frosinone (di seguito anche O.C.C.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A.

I fondi per il funzionamento dell'O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività. Nella eventualità di loro insufficienza il C.O.A. provvederà alla eventuale sostenibilità dello stesso.

L'O.C.C. è dotato di autonomia organizzativa.

L'O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'organismo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

Art. 3 – Scopo e competenza

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n.3 e s.m.i. nonché del DM Giustizia 202/2014.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate agli articoli 15 e seguenti della legge n.3/2012 e s.m.i. e assume gli obblighi previsti agli articoli 9 e seguenti del decreto n.202/2014.

Art. 4 – Sede

L'O.C.C. ha sede legale a Frosinone nei locali del COA siti in Via Fedele Calvosa (Palazzo di Giustizia).

Art. 5 – Personale dipendente

L'O.C.C. si avvale, unitamente all'Organismo di Mediazione, dei dipendenti del COA.

I dipendenti delegati alla segreteria amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo bonifico bancario.

TITOLO II– ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organi dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Frosinone

Organi dell'O.C.C. sono il Referente (R), il Consiglio Direttivo (C.D.) e la Segreteria Amministrativa, per la cui disciplina si rinvia all'allegato Regolamento, ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 – Funzionamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Frosinone

Il funzionamento dell'O.C.C. è disciplinato dall'allegato Regolamento ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

TITOLO III – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 8 – Dei mezzi dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Frosinone

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'OCC utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine e/o dell'Organismo di Mediazione, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti.

L'OCC è tenuto a dotarsi di un registro, anche a supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 9- Entrate e uscite

Sono entrate dell'OCC i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell'OCC i compensi dei Gestori e dei soggetti a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite dell'OCC confluiscono in appositi capitoli del bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del COA.

Art 10 – Controlli sulla gestione contabile

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCC è affidato al COA che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'OCC è comunque tenuto a depositare presso il COA entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile finanziario della propria gestione. Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

Art. 11 – Delle entrate

Le entrate dell'OCC sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dalle attività dell'OCC.

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art.12 . Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

Ogni Modifica del presente Statuto e del Regolamento dovrà essere approvata dal COA.